



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 14/053/CU1/C8-C3

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E LA REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE A NORMA DELL'ARTICOLO 38, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2008, N. 25 *Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni e le Province autonome esprimono **parere positivo, ma condividono le raccomandazioni proposte dall'ANCI nella riunione tecnica del 15 aprile 2014, con ulteriori specificazioni anche in prospettiva del nuovo prossimo Regolamento già in elaborazione.**

In sede di valutazione generale, lo schema di DPR contiene alcune disposizioni utili e necessarie a fare chiarezza in diverse fasi della procedura. In particolare il regolamento introduce:

- chiarimenti in materia di selezione e formazione dei membri delle Commissioni territoriali (tuttavia da precisare ulteriormente, V. sotto);
- chiarimenti sul momento in cui la domanda di protezione internazionale deve considerarsi “presentata” e sul fatto che non è necessario indicare un domicilio per la presentazione della domanda (tuttavia da precisare ulteriormente, V. sotto);
- chiarimenti in materia di trasferimento della competenza delle Commissioni territoriali in caso di trasferimento del richiedente in un centro diverso;
- la specifica che il colloquio con il richiedente asilo deve essere effettuato alla presenza di almeno tre membri della Commissione territoriale (salvo richiesta in senso contrario del richiedente asilo);
- introduzione della durata biennale del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- chiarimenti in tema di gratuito patrocinio.

A livello tecnico si propongono inoltre i seguenti emendamenti, evidenziati nel testo barrati o in grassetto:

ART. 2 (Disposizioni relative all'autorità competente all'esame delle domande)

comma 1

“I componenti effettivi e i componenti supplenti delle Commissioni territoriali nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto, sono designati in base alla **formazione**¹ e alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani. Tali componenti **hanno partecipato e** partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento **in materia di diritto di asilo e diritti umani** organizzati, **tra gli altri**, dalla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) **e dall'EASO. Tali componenti hanno altresì una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio**”²

¹ Chiarire che la formazione (non per forza fatta solo dalla Commissione nazionale ma anche da altre realtà) deve sussistere già al momento della designazione, non solo essere fatta ex post.

² Per essere già in linea con la nuova direttiva procedure.

ART. 3 (Disposizioni relative alla presentazione della domanda di protezione internazionale)

comma 1

“La volontà di chiedere la protezione internazionale manifestata anche con il timore di subire persecuzioni o danno grave nel Paese di origine **si ritiene** espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale”

comma 3

“L'ufficio della questura provvede, **entro tre giorni lavorativi**,³ alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto, invita il richiedente a eleggere domicilio **ai fini esclusivi delle successive comunicazioni**, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto. Se il richiedente è un minore non accompagnato sono fornite altresì al minore le informazioni sullo specifico procedimento e sulle garanzie di cui agli articoli 19 e 26, commi 5 e 6, del decreto. **La mancata elezione di domicilio in nessun modo può essere di impedimento alla formalizzazione della domanda.**

Il personale preposto a ricevere e formalizzare le domande di asilo ha un livello di formazione adeguato ai propri compiti e responsabilità”⁴

ART. 4 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale)

comma 5

“Se **a seguito di una valutazione del caso concreto, vi siano fondati motivi per ritenere che** sussiste **un**⁵ rischio di dispersione sul territorio del richiedente, l'ufficio della questura invia gli atti al prefetto competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto”

ART. 5 (Esame della domanda di protezione internazionale)

comma 3

“La Commissione territoriale ricevuta la domanda ai sensi dell'art.3, dispone l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente al domicilio del medesimo, fermi restando i termini più brevi previsti per l'esame prioritario dall'articolo 28, comma 2, del decreto. Il colloqui si svolge, con le modalità di cui all'art. 13 del decreto, davanti alla commissione alla presenza di almeno tre membri. Del colloqui è redatto verbale in base ai criteri fissati nell'articolo 14 del decreto, di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, ~~se necessario~~ **in ogni caso**, tramite interprete. [...]”

comma 8

³ Per chiarezza e per essere già in linea con la nuova direttiva procedure

⁴ Per essere già in linea con la nuova direttiva procedure

⁵ Per chiarezza e per essere più in linea con il diritto UE.

“La Commissione nazionale costituisce e aggiorna, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto, un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale. La costituzione e l'aggiornamento di tale centro è curato da personale con esperienza in materia di ricerca di informazioni sui Paesi di origine in materia di asilo. Le informazioni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto, sono inviate tempestivamente, su richiesta, alle Commissioni territoriali o agli organi giurisdizionali.⁶

Art. 6 (Decisione)

comma 6

“La decisione sulla domanda di protezione internazionale della Commissione è corredata da motivazione di fatto e di diritto, **dà conto delle fonti di informazione consultate circa la situazione in corso il paese di provenienza origine del richiedente asilo**⁷, reca le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili, indica il tribunale territorialmente competente, i termini per l'impugnazione e specifica se la presentazione del ricorso sospende gli effetti del provvedimento impugnato.”

Si sottolinea la necessità di considerare l'impatto economico derivante dall'art.16 sulla sanità e riparto risorse sanitarie.

Le Regioni sottolineano in ogni caso la necessità del coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali su queste materie.

Roma, 14 maggio 2014

⁶ Va inserito questo comma per dare attuazione agli art. 5 e 8 del decreto, che fanno riferimento esplicito al centro di documentazione.

⁷ Si condivide la proposta dell'Anci. Alcune modifiche solo per chiarezza.